

Ordinanza concernente le tasse di bollo (OTB)

del 3 dicembre 1973 (Stato 5 dicembre 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 22 lettera a nonché 54 della legge federale del 27 giugno 1973¹ sulle tasse di bollo (legge);²

ordina:

1 Disposizioni generali

Art. 1 Amministrazione federale delle contribuzioni

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni emana le istruzioni generali e prende le decisioni particolari necessarie per la riscossione delle tasse di bollo; essa determina la forma e il contenuto dei moduli di dichiarazione come contribuente nonché dei rendiconti, delle dichiarazioni d'imposta, dei registri e dei questionari.

² È autorizzata a ricorrere davanti al Tribunale federale.³

Art. 2⁴ Contabilità del contribuente

¹ Il contribuente deve disporre e tenere la contabilità in modo tale che si possano constatare e provare con certezza, senza particolare dispendio, i fatti determinanti per l'accertamento dell'obbligo fiscale e il calcolo della tassa. Il negoziatore di titoli che in virtù del Codice delle obbligazioni non deve tenere una contabilità applica per analogia le disposizioni dell'ordinanza del 24 aprile 2002⁵ sui libri di commercio.

² Se il contribuente tiene e conserva la sua contabilità con mezzi elettronici o con mezzi simili, tutte le operazioni e le cifre essenziali dal punto di vista fiscale devono essere garantite dal giustificativo originale fino al conto annuale e al rendiconto d'imposta.

³ La contabilità deve essere conservata con cura e ordine e al riparo da effetti dannosi. L'Amministrazione federale delle contribuzioni deve poterla consultare e controllare entro un termine adeguato.

RU 1973 33

¹ RS 641.10

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 961).

³ Introdotto dal n. II 44 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349).

⁵ RS 221.431

⁴ Il contribuente deve mettere gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni il personale, gli apparecchi e gli strumenti ausiliari necessari al controllo della contabilità. Su domanda dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, il contribuente deve mettere a disposizione i documenti commerciali, totalmente o in parte, stampati su carta.

Art. 3 Informazioni; perizie di esperti; audizione

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può chiedere informazioni scritte od orali, designare esperti e convocare il contribuente per un'audizione.

² Se appare opportuno, le informazioni sono da verbalizzare in presenza della persona ascoltata; il processo verbale dev'essere firmato da quest'ultima e dal funzionario inquirente e, se del caso, dal verbalizzatore.

³ Prima di ogni audizione ai sensi del capoverso 2, la persona da ascoltare dev'essere invitata a dire la verità e resa attenta sulle conseguenze di informazioni inesatte (art. 46 cpv. 1 lett. c L).

Art. 4 Verifica contabile

¹ Il contribuente può, e su domanda deve, assistere alla verifica contabile (art. 37 cpv. 2 L) e fornire le spiegazioni necessarie.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni non è tenuta a preannunciare la verifica contabile.

Art. 5 Esecuzione forzata

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni è competente a promuovere esecuzioni per riscuotere i crediti della Confederazione relativi a tasse di bollo, interessi, spese e multe, a insinuare detti crediti in un fallimento, a chiedere il rigetto dell'opposizione e a prendere tutti gli altri provvedimenti necessari per garantire e riscuotere il credito.

² È riservata la competenza dell'Amministrazione federale delle finanze a custodire gli attestati di carenza di beni e a far valere il credito constatato in un attestato di carenza di beni.

Art. 6 Prestazione di garanzie

¹ Le garanzie richieste secondo l'articolo 43 della legge devono essere prestate mediante garanzie reali, fideiussioni, garanzie personali o assicurazioni di fideiussioni, conformemente all'ordinanza del 21 giugno 1957⁶ concernente la costituzione di garanzie a favore della Confederazione.

⁶ [RU 1957 527; RU 1975 2373. RU 1986 154 art. 51 n. 3]. Ora: conformemente all'art. 49 dell'O del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).

² Una garanzia prestata dev'essere liberata non appena le tasse, gli interessi e le spese che essa garantisce sono stati pagati, oppure se il motivo della garanzia cessa di esistere.

...⁷

Art. 7 Cancellazione nel registro di commercio

¹ Una società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperativa, può essere cancellata nel registro di commercio soltanto se l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha comunicato all'Ufficio cantonale del registro di commercio che le tasse di bollo dovute sono state pagate.

² Il capoverso 1 è applicabile alla cancellazione di un'altra ditta ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del 7 giugno 1937⁸ sul registro di commercio, se l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha comunicato all'Ufficio cantonale del registro di commercio che l'azienda è diventata contribuente in virtù della legge federale sulle tasse di bollo.

Art. 8 Rimborso di tasse non dovute

¹ Le tasse e gli interessi pagati, che non sono stati fissati con decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, sono rimborsati non appena stabilito che non erano dovuti.

² Se una tassa non dovuta è stata trasferita, il rimborso è accordato soltanto se si stabilisce che la persona alla quale la tassa è stata trasferita sarà la beneficiaria del rimborso.

³ Se il richiedente adduce fatti dai quali risulta che era dovuta un'altra imposta federale, anche se questa nel frattempo si è prescritta, il rimborso è accordato soltanto per l'importo eccedente tale imposta.

⁴ Il diritto al rimborso si prescrive cinque anni dopo la fine dell'anno civile nel quale è stato fatto il pagamento.

⁵ Le disposizioni della legge e dell'ordinanza relative alla riscossione delle tasse sono applicabili per analogia; se il richiedente non soddisfa ai suoi obblighi di fornire informazioni, e se il diritto al rimborso non può essere determinato mancando le informazioni chieste dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, la richiesta è allora respinta.

⁷ Abrogato dal n. 13 dell'all. n. 3 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31).

⁸ RS 221.411

2 Tassa di bollo d'emissione**21 Tassa sulle azioni, sui buoni di partecipazione e sulle quote sociali di società a garanzia limitata⁹****Art. 9** Creazioni di diritti di partecipazione e aumento del loro valore nominale

¹ Se la creazione o l'aumento del valore nominale, a titolo oneroso o gratuito, di azioni, buoni di partecipazione o quote sociali di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata svizzera è oggetto di notifica all'Ufficio cantonale del registro di commercio, la società è tenuta a pagare spontaneamente la tassa all'Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla data dell'iscrizione nel registro di commercio. Per i diritti di partecipazione emessi nella procedura dell'aumento condizionale del capitale, la tassa deve essere pagata sulla base del rendiconto su modulo ufficiale nel termine di 30 giorni dalla scadenza del trimestre nel corso del quale sono stati emessi i diritti di partecipazione.¹⁰

² Al rendiconto vanno allegati l'atto pubblico della creazione o dell'aumento del capitale, una copia firmata dello statuto o del processo verbale dell'assemblea generale relativo alla modificazione dello statuto, la deliberazione del consiglio d'amministrazione relativa all'aumento autorizzato del capitale, il programma d'emissione e, nei casi di conferimenti in natura, il contratto di conferimento, il bilancio di apertura e un'attestazione su modulo ufficiale del valore venale dei conferimenti nonché l'attestazione di verifica del revisore.¹¹

³ ...¹²

⁴ Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata deve inoltrare spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del conto annuale, la relazione sulla gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e delle perdite).

⁵ ...¹³

Art. 10 Versamenti suppletivi; trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione

¹ Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera,

- a. che riceve versamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge dai suoi azionisti o soci, o

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU **1993** 228).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU **1993** 228).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU **1993** 228).

¹² Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU **1998** 961).

¹³ Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 1992 (RU **1993** 228).

- b. la cui maggioranza dei diritti di partecipazione è stata trasferita alle condizioni poste dall'articolo 5 capoverso 2 lettera *b* della legge,

è tenuta a pagare spontaneamente la tassa all'Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla data del versamento suppletivo o del trasferimento.

² Al rendiconto sono da allegare una copia firmata delle deliberazioni e un'attestazione su modulo ufficiale del valore venale dei conferimenti in natura; in caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione deve inoltre allegare il bilancio costituente la base del trasferimento.

22 Tassa sui buoni di godimento di società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata

Art. 11¹⁴

¹ Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera, che delibera la creazione di buoni di godimento, è tenuta a inoltrare spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, nel termine di 30 giorni, una copia firmata delle deliberazioni.

² La tassa dev'essere pagata spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale:

- a. se il termine di emissione è di un mese al massimo: entro 30 giorni dalla scadenza del termine di emissione;
- b. se il termine di emissione è superiore a un mese: 30 giorni dopo la scadenza di ogni trimestre d'esercizio per i buoni di godimento emessi in questo periodo.

³ Al rendiconto vanno allegate le deliberazioni relative all'emissione di buoni di godimento e il programma di emissione.

23 Tassa sulle quote sociali e sui buoni di godimento di società cooperative

Art. 12

¹ Ogni società cooperativa svizzera, il cui statuto preveda prestazioni pecuniarie da parte dei soci o la costituzione di un capitale mediante quote sociali o la creazione di buoni di godimento, è tenuta a notificarsi spontaneamente e senza indugio all'Amministrazione federale delle contribuzioni non appena si è iscritta nel registro di commercio o non appena ha adottato tali disposizioni nello statuto; alla notificazione deve allegare una copia firmata dello statuto vigente.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228).

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni invita le società cooperative, il cui statuto prevede un capitale sociale o buoni di godimento, a dichiarargli ogni anno mediante modulo ufficiale le modificazioni intervenute nel corso dell'anno passato in quanto al capitale sociale versato, ai buoni di godimento e ai versamenti supplementari ricevuti, ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera *a* della legge. Alla dichiarazione sono da allegare la relazione sulla gestione o il conto annuale, le deliberazioni concernenti l'aumento del capitale sociale versato o dei buoni di godimento, il programma di emissione e, trattandosi di conferimenti in natura, il contratto di conferimento e un'attestazione su modulo ufficiale del valore venale dei conferimenti.

³ Le tasse sono fissate mediante tassazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni; la tassazione è una decisione ai sensi dell'articolo 38 della legge.

⁴ La società cooperativa deve pagare la tassa nel termine di 30 giorni dalla notificazione della tassazione.

24 Tassa sulle quote di un fondo di investimento

Art. 13 a 15¹⁵

25 Esenzione dalla tassa; dilazione e condono del credito fiscale

Art. 16 Esenzione dalla tassa

¹ La richiesta di esenzione dalla tassa secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettere *a*, *c*, *d*, *f* e *g* della legge dev'essere inoltrata all'Amministrazione federale delle contribuzioni.¹⁶ La richiesta dev'essere motivata e contenere i mezzi di prova; i documenti invocati come mezzi di prova sono da allegare alla richiesta.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere dal richiedente le informazioni e i giustificativi necessari concernenti tutti i fatti che possono essere importanti ai fini dell'esenzione; se il richiedente non adempie a questo obbligo, la richiesta è respinta.

Art. 17 Dilazione e condono del credito fiscale

¹ La richiesta di dilazione o di condono di tasse d'emissione dovute in occasione di un risanamento aperto o tacito (art. 12 L) dev'essere inoltrata all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Nella richiesta si devono indicare le cause delle perdite e i provvedimenti presi e previsti per porvi rimedio; i documenti relativi al risanamento, come le circolari, i rapporti di gestione, i processi verbali dell'assemblea generale, nonché le relazioni sulla gestione o i conti annuali degli ultimi anni e una distinta delle registrazioni contabili concernenti il risanamento, devono essere alle-

¹⁵ Abrogati dal n. I dell'O del 28 ott. 1992 (RU 1993 228).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228).

gati alla richiesta. Le perdite subite dagli azionisti o dai soci, nonché i loro crediti convertiti in diritti di partecipazione sono da dichiarare per mezzo di un modulo ufficiale speciale.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere dal richiedente le informazioni e i giustificativi necessari concernenti tutti i fatti che possono essere importanti ai fini della dilazione o del condono; se il richiedente non adempie a questo obbligo, la richiesta è respinta.

³ I ricorsi contro le decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti la dilazione o il condono di tasse sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.¹⁷

26¹⁸ Tassa sulle obbligazioni e sui titoli equiparati alle obbligazioni

Art. 17a Disposizioni comuni

¹ La tassa sulle obbligazioni deve essere pagata all'atto dell'emissione o del rinnovo dei titoli per l'intera durata.

² L'estinzione anticipata del rapporto di debito incorporato in un'obbligazione conferisce il diritto alla restituzione parziale della tassa, per gli anni non ancora decorsi dell'intera durata, solamente se l'obbligazione, sulla base di un diritto d'opzione concesso al momento dell'emissione, è convertita in nuovi diritti di partecipazione che, secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge, soggiacciono alla tassa d'emissione.

³ È considerata durata massima (art. 9a lett. a e b della legge) il periodo che va dal giorno della liberazione a quello, incluso, in cui il debitore deve adempiere al più tardi il suo obbligo nei confronti del creditore. Per i titoli con una durata non fissata contrattualmente, i dieci anni successivi al termine dell'emissione sono considerati durata massima; se il titolo non viene rimborsato durante questo periodo, decorre una nuova durata massima per la quale è nuovamente dovuta la tassa.

Art. 17b Procedura di dichiarazione e riscossione

¹ Il modulo di dichiarazione della tassa deve essere accompagnato dai documenti relativi al rapporto di debito (programma, ecc.) ed è considerato dichiarazione del prestito.

² La tassa sulle obbligazioni di prestiti e sui titoli loro equiparati deve essere dichiarata per mezzo di un modulo ufficiale e pagata nei 30 giorni successivi al termine della liberazione.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. II 44 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228).

³ La tassa sulle obbligazioni di cassa e sui titoli loro equiparati deve essere dichiarata per mezzo di un modulo ufficiale e pagata nel seguente modo:

- a. con un ammontare calcolato approssimativamente, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre dell'esercizio per i titoli emessi durante questo periodo;
- b. con un ammontare calcolato esattamente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultimo trimestre dell'esercizio per i titoli emessi durante l'esercizio intero, previa deduzione delle tasse pagate per i primi tre trimestri.

⁴ Onde evitare complicazioni sproporzionate, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può, in casi particolari, permettere o ordinare una procedura di riscossione differente da quella del capoverso 3.

⁵ La procedura per l'emissione in serie di titoli del mercato monetario e di crediti contabili è determinata dalle regole applicabili alle obbligazioni di prestiti; per i titoli del mercato monetario e i crediti contabili emessi continuamente, sono applicabili le disposizioni concernenti le obbligazioni di cassa.

3 Tassa di negoziazione

Art. 18¹⁹ Inizio dell'obbligo fiscale

¹ L'obbligo fiscale del negoziatore di titoli comincia con l'inizio dell'attività commerciale.

² Le società e gli istituti di previdenza professionale e di previdenza vincolata, nonché i poteri pubblici di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettere d e f della legge sono soggetti alla tassa sei mesi dopo la fine dell'esercizio contabile durante il quale le condizioni ivi menzionate si sono verificate. I titoli la cui amministrazione fiduciaria è dimostrata, non sono considerati attivi nel senso di tale disposizione purché siano esposti separatamente nel bilancio da inoltrare all'Amministrazione federale delle contribuzioni.²⁰

Art. 19 Dichiarazione come contribuente

¹ Il negoziatore di titoli è tenuto a dichiararsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni prima dell'inizio dell'obbligo fiscale (art. 18).

² Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale o, se trattasi di persona giuridica o di società commerciale senza personalità giuridica con sede statutaria all'estero, la ditta sociale e il luogo della sede principale nonché l'indirizzo della succursale in Svizzera; il periodo dell'esercizio contabile; la data d'inizio dell'obbligo fiscale. Alla dichiarazione si devono alle-

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349).

gare i documenti necessari al controllo dell'obbligo fiscale (statuto, bilanci, deliberazioni concernenti aumenti di capitale, ecc.).

³ Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, concernenti i fatti da dichiarare o i documenti da inoltrare conformemente al capoverso 2, in particolare l'apertura di nuove succursali, devono essere dichiarate spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 20 Registrazione dei negoziatori di titoli

L'Amministrazione federale delle contribuzioni registra i negoziatori di titoli e comunica a ciascuno di loro il numero di negoziatore attribuitogli.

Art. 21 Registro delle negoziazioni

¹ Il negoziatore di titoli deve tenere un registro delle negoziazioni per la sede principale della sua azienda e per ogni succursale soggetta alla tassa. L'Amministrazione federale delle contribuzioni lo può dispensare dal tenere un registro speciale, se egli organizza la sua contabilità in modo tale da poter constatare e provare facilmente e con certezza i fatti determinanti ai fini della fissazione della tassa.

² Il registro deve contenere, nell'ordine, le seguenti rubriche:

1. Data della conclusione del negozio
2. Natura del negozio
3. Numero o valore nominale dei titoli
4. Designazione dei titoli
- 5.²¹ Corso dei titoli, valuta e cambio per le valute estere
- 6.²² Nome, domicilio, Stato di domicilio e numero di negoziatore di titoli del venditore e del compratore;
7. Controvalore in valuta svizzera:
 - a. negoziazioni soggette alla tassa:
 - aa. titoli svizzeri
 - bb. titoli esteri
 - b. negoziazioni non soggette alla tassa.

³ Tutti i negozi devono essere iscritti nel registro entro tre giorni dalla loro conclusione o dalla ricezione del rendiconto, sempreché non siano esenti dalla tassa in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettere a, b o d-g della legge. Se lo domanda, l'Amministrazione federale delle contribuzioni deve poter avere accesso, per il loro controllo, ai dati delle operazioni che non devono essere iscritte nel registro.²³

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU **1993** 228).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU **2006** 2349).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU **2006** 2349).

⁴ A meno che non si tratti di una semplice operazione di compra o di vendita, tutti i negozi (per esempio trasformazione, sottopartecipazione, riporto, cambio) sono da iscrivere nella rubrica «Natura del negozio» secondo la loro natura. Nella rubrica «Nome, domicilio Stato di domicilio e numero di negoziatore di titoli del venditore e del compratore» occorre indicare lo Stato di domicilio (almeno l'indicazione Svizzera/Liechtenstein o estero); il domicilio deve essere indicato soltanto se non è dovuta alcuna tassa.²⁴

⁵ Onde evitare complicazioni sproporzionate, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può permettere un modo d'iscrizione differente da quello del capoverso 2. Alla richiesta del contribuente si deve allegare un modello.

⁶ Il controvalore delle negoziazioni soggette alla tassa dev'essere addizionato pagina per pagina o giorno per giorno e alla fine di ogni trimestre.²⁵

⁷ Le pagine del registro devono essere numerate progressivamente, cucite o rilegate, e conservate per cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile durante il quale è stata fatta l'ultima iscrizione. È possibile conservarle sotto forma elettronica se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2.²⁶

⁸ I negoziatori di titoli secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 2 e lettere d e f della legge non sono obbligati ad iscriverne nel registro delle negoziazioni le operazioni concluse con le banche svizzere ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio né le operazioni effettuate con negoziatori di titoli svizzeri giusta l'articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 1 della legge, a condizione che non abbiano provato la loro qualità di negoziatore di titoli al momento della conclusione di queste operazioni.²⁷

Art. 22 Iscrizione del controvalore

¹ Come controvalore (art. 16 cpv. 1 L) si può iscriverne nel registro:

- a. il corso dei titoli negoziati, indicato nel rendiconto, compreso il bonifico per interessi correnti o per cedole non ancora staccate;
- b. oppure l'ammontare finale del rendiconto.

² Il modo d'iscrizione può essere modificato soltanto all'inizio di un esercizio contabile.

³ Un controvalore espresso in valuta estera dev'essere convertito e iscritto in franchi svizzeri (art. 28 L).

⁴ Trattandosi di titoli svizzeri ed esteri legati in modo tale da non poter essere negoziati separatamente, l'intero controvalore è da iscriverne nella rubrica «Titoli svizzeri».

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 1992 (RU 1993 228). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349).

Art. 23²⁸ Conteggio tra negozianti di titoli

¹ Le banche nel senso della legge federale dell'8 novembre 1934²⁹ sulle banche e le casse di risparmio, la Banca nazionale svizzera e le centrali di emissione di obbligazioni fondiarie sono considerate, senza speciale prova, negozianti di titoli registrati.

² Tutti gli altri negozianti di titoli devono provare ai loro contraenti, tramite dichiarazione su modulo ufficiale (carta), di essere negozianti di titoli registrati. Essi devono numerare le carte rilasciate, iscriverle in una speciale distinta (con il nome e l'indirizzo del destinatario, la data del rilascio, il numero progressivo) e tenerle a disposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

³ I negozianti di titoli secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 2 e lettere d ed f della legge possono rinunciare a provare la loro qualità di negoziante di titoli nelle relazioni d'affari con le banche svizzere nonché con negozianti di titoli svizzeri giusta l'articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 1 della legge (art. 21 cpv. 8).³⁰

⁴ Il contribuente deve tenere a disposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni le carte a lui rilasciate, ordinate in base al numero di negoziante di titoli.

Art. 24 Rendiconto della tassa

¹ Il contribuente è tenuto a pagare spontaneamente la tassa all'Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre dell'esercizio contabile, per i negozi la cui stipulazione o il cui adempimento ha avuto luogo nel corso di detto periodo (art. 15 cpv. 1 e 2 L).

² Onde evitare complicazioni sproporzionate, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può permettere o istituire una procedura di riscossione differente da quella del capoverso 1.

Art. 25 Fine dell'obbligo fiscale

¹ Chi vuole abbandonare l'attività commerciale o ritiene di non più essere negoziante di titoli nel senso della legge deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni decide, d'ufficio o sulla base della comunicazione, se e in qual momento cessa l'obbligo fiscale, e fissa la data a partire dalla quale la radiazione dal registro del negoziante di titoli prende effetto.

³ Se una società, un istituto di previdenza professionale o di previdenza vincolata o i poteri pubblici dimostrano che probabilmente soddisferanno di nuovo alle condizioni dell'articolo 13 capoverso 3 lettere d ed f della legge, essi possono, su propria

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1992 228). Per il cpv. 1 vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

²⁹ RS 952.0

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349).

richiesta, restare volontariamente iscritti nel registro come negoziatori di titoli, al massimo però per la durata di due anni.³¹

⁴ L'interessato deve, per la data della radiazione della sua registrazione quale negoziatore di titoli e mediante modulo ufficiale, revocare tutte le dichiarazioni da lui rilasciate, comunicare la revoca all'Amministrazione federale delle contribuzioni e spedirle la distinta di cui all'articolo 23 capoverso 2.³²

⁵ Il rendiconto definitivo è da indicare e le tasse sono da pagare all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dalla radiazione della registrazione quale negoziatore di titoli.

Art. 25a³³ Stock commerciale del negoziatore professionale

¹ Le banche e le società finanziarie di carattere bancario nel senso della legge federale dell'8 novembre 1934³⁴ sulle banche e le casse di risparmio come pure la Banca nazionale svizzera sono negoziatori professionali ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 della legge.

² I negoziatori di titoli secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 1 della legge possono esigere l'esonerazione dello stock commerciale solamente se hanno fornito la prova all'Amministrazione federale delle contribuzioni che esercitano professionalmente il commercio con titoli imponibili.

³ Lo stock commerciale nel senso dell'articolo 14 capoverso 3 della legge è la totalità dei titoli liberati che il negoziatore di titoli professionale ha acquistato per conto proprio con l'intenzione di rivenderli. I titoli acquistati dalla Banca nazionale svizzera per la realizzazione della sua politica monetaria sono considerati parte dello stock commerciale della Banca nazionale svizzera.

⁴ Non appartengono allo stock commerciale i documenti imponibili che:

- a. il negoziatore di titoli, sulla base dell'articolo 665 del Codice delle obbligazioni³⁵, ha fatto iscrivere a bilancio al loro prezzo d'acquisto;
- b. costituiscono partecipazioni permanenti ai sensi dell'articolo 23 numero 1.12 dell'ordinanza del 17 maggio 1972³⁶ sulle banche;
- c. non sono negoziabili in qualsiasi momento e liberamente perché, per esempio:
 1. servono di garanzia o di pegno, in particolare per i crediti lombardi;
 2. sono detenuti dal negoziatore di titoli per conto di terzi;
 3. incorporano un credito commerciale;
- d. sono assunti a fermo dal negoziatore di titoli all'atto di un'emissione.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228).

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228).

³⁴ RS 952.0

³⁵ RS 220

³⁶ RS 952.02

⁵ Il negoziatore di titoli professionali deve la metà della tassa per se stesso se trasferisce:

- a. titoli acquistati senza tassa di negoziazione dallo stock commerciale in un altro stock;
- b. titoli da un altro stock nello stock commerciale.

4 Tassa sui premi di assicurazione

Art. 26 Dichiarazione come contribuente

¹ Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi.

² Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell'azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell'obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell'esercizio contabile, la data d'inizio dell'attività commerciale e i rami d'assicurazione di cui l'azienda si occupa.

³ Le modificazioni che subentrano dopo l'inizio dell'obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

⁴ Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l'indirizzo del contraente d'assicurazione, il ramo d'assicurazione, l'assicuratore straniero e la data di scadenza del premio.

Art. 26a³⁷ Assicurazione sulla vita riscattabile

¹ Sono considerate assicurazioni sulla vita riscattabili ai sensi dell'articolo 22 lettera a della legge, le assicurazioni per le quali è certa la realizzazione dell'evento assicurato. Tra queste rientrano segnatamente l'assicurazione mista, l'assicurazione vita intera e l'assicurazione di rendita con garanzia di restituzione del premio.

² Se un'assicurazione riscattabile e una non riscattabile sono abbinata in un contratto, soggiace alla tassa unicamente il premio dichiarato separatamente per l'assicurazione riscattabile.

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 961).

Art. 26b³⁸ Pagamento periodico dei premi

¹ Sono considerate assicurazioni sulla vita riscattabili con pagamento periodico dei premi secondo l'articolo 22 lettera a della legge le assicurazioni che durante la durata complessiva del contratto sono finanziate con premi annui essenzialmente dello stesso importo. Tra queste rientrano anche:

- a. le assicurazioni i cui premi crescono regolarmente;
- b. le assicurazioni con premi indicizzati;
- c. le assicurazioni per le quali il più elevato dei premi annui convenuto per i primi cinque anni della durata del contratto supera il più basso di non oltre 20 per cento;
- d. le assicurazioni vita intera con pagamento dei premi ridotto.

² In particolare non vi è pagamento periodico dei premi secondo l'articolo 22 lettera a, se:

- a. la durata del contratto è inferiore a cinque anni, oppure
- b. nonostante il pagamento periodico dei premi convenuto contrattualmente, nei primi cinque anni di durata del contratto non sono pagati i relativi premi annui, eccetto che:
 1. l'obbligo di pagare i premi si estingue a causa di morte o invalidità della persona assicurata;
 2. il valore della liquidazione (valore di riscatto comprese tutte le partecipazioni alle eccedenze) sia inferiore ai premi pagati.

Art. 27 Assicurazione casco veicoli

¹ È considerata assicurazione casco veicoli nel senso degli articoli 22 lettera *k* e 24 capoverso 1 della legge, ogni assicurazione contro il rischio di qualsiasi danno o il rischio di furto del veicolo.

² Il premio dell'assicurazione casco di aeromobili non è soggetto alla tassa, conformemente all'articolo 22 lettera *k* della legge, se il peso dell'aeromobile è superiore a 5700 chilogrammi.

Art. 28 Rendiconto della tassa

¹ L'assicuratore è tenuto a pagare spontaneamente la tassa all'Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre dell'esercizio contabile, per i premi incassati durante detto periodo (art. 23 L); nel rendiconto deve figurare separatamente l'ammontare dei premi per i differenti rami di assicurazione. La ripartizione a seconda dei rami di assicurazione si estende pure alle assicurazioni combinate, nella misura in cui gli elementi che compongono il premio siano oggetto di differenti aliquote di tassa.

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 961).

² Se un'assicurazione è assunta in comune da più assicuratori (coassicurazione), ognuno di essi deve pagare la tassa, conformemente al capoverso 1, per la parte di premio che lo concerne. Tuttavia, se tutti i partecipanti al contratto di coassicurazione sono assicuratori sottoposti alla vigilanza della Confederazione o assicuratori svizzeri di diritto pubblico, l'assicuratore responsabile dalla coassicurazione deve versare la totalità della tassa.³⁹

³ Il contraente d'assicurazione svizzero soggetto alla tassa (art. 25 per. 2 L) è tenuto a pagarla spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, nel termine di 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre e sulla base di un modulo ufficiale, per i premi versati durante detto periodo.

⁴ Onde evitare complicazioni sproporzionate, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può permettere o istituire una procedura d'incasso della tassa differente dai capoversi 1 e 3.

5 Disposizioni transitorie

Art. 29 e 30⁴⁰

Art. 30a⁴¹ Assicurazioni sulla vita

La tassa sui premi per l'assicurazione sulla vita riscattabile è prelevata sulle assicurazioni che iniziano dopo il 31 marzo 1998.

6 Disposizioni finali

Art. 31 Abrogazione di diritto anteriore

Sono abrogati:

al 1° luglio 1974:

- l'ordinanza del 7 giugno 1928⁴² per l'esecuzione delle leggi federali concernenti le tasse di bollo, esclusi gli articoli 75 a 83;
- l'ordinanza del 1° ottobre 1937⁴³ per l'esecuzione della legge federale del 24 giugno 1937 che completa e modifica la legislazione federale sulle tasse di bollo;

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU **2006** 2349).

⁴⁰ Abrogati dal n. I dell'O del 24 mag. 2006, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU **2006** 2349).

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU **1998** 961).

⁴² [CS **6** 138; RU **1954** 1067 n. I, **1958** 375 disp. trans. art. 7 cpv. 1, **1966** 384 art. 71 cpv. 1 1732]

⁴³ [CS **6** 175; RU **1954** 1067 n. II]

al 1° gennaio 1975:

- gli articoli 75 a 83 dell'ordinanza del 7 giugno 1928⁴⁴ per l'esecuzione delle leggi federali concernenti le tasse di bollo.

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore:

il 1° luglio 1974, per gli articoli 1 a 25 e 29 a 31;

il 1° gennaio 1975, per gli articoli 26 a 28.

Disposizioni finali della modificazione del 28 ottobre 1992⁴⁵

¹ Le dichiarazioni concernenti la qualità di negoziatore di titoli emesse prima dell'entrata in vigore della presente modificazione non sono più valide a contare dal 1° aprile 1993.

² Oltre alle banche e alle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie di cui all'articolo 23 capoverso 1, il negoziatore di titoli può considerare negoziatori di titoli solamente i contraenti che gli provano di essere contribuenti secondo la modificazione del 4 ottobre 1991⁴⁶ della legge sulle tasse di bollo.

³ Per le società di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera d della legge, l'obbligo di versare la tassa di negoziazione comincia il 1° aprile 1993 se l'ultimo bilancio, allestito non oltre il 30 settembre 1992, espone documenti imponibili per oltre 10 milioni di franchi.

⁴⁴ [CS 6 138; RU 1954 1067 n. I, 1958 375 disp. trans. art. 7 cpv. 1, 1966 384 art. 71 cpv. 1 1732]

⁴⁵ RU 1993 228

⁴⁶ RU 1993 222